



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 4, riunita in udienza il 21/03/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

NOCERINO CARLO, Presidente
COSENTINO NICOLA, Relatore
DI FONZO MICHELE, Giudice

in data 21/03/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 8617/2013 depositato il 30/10/2013

proposto da

Difeso da

ed elettivamente domiciliato presso

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale li Di Milano

elettivamente domiciliato presso dp.2milano@pce.agenziaentrate.it

terzi chiamati in causa

Ag.entrate - Riscossione - Milano - Viale Dell'Innovazione 1/b 20126 Milano MI

elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820130148726909 IRES-ALIQUOTE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820130148726909 IVA-ALIQUOTE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820130148726909 IRAP 2005

- sul ricorso n. 8621/2013 depositato il 30/10/2013

proposto da

[REDACTED]

Difeso da

[REDACTED]

ed elettivamente domiciliato presso [REDACTED]

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale li Di Milano

elettivamente domiciliato presso dp.2milano@pce.agenziaentrate.it

terzi chiamati in causa

Ag.entrate - Riscossione - Milano - Viale Dell'Innovazione 1/b 20126 Milano MI

elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820130155552907 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820130155552907 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820130155552907 IRPEF-ALIQUOTE 2005

- sul ricorso n. 8624/2013 depositato il 30/10/2013

proposto da

[REDACTED]

Difeso da

[REDACTED]

ed elettivamente domiciliato presso [REDACTED].it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale li Di Milano

elettivamente domiciliato presso dp.2milano@pce.agenziaentrate.it

terzi chiamati in causa

Ag.entrates - Riscossione - Milano - Viale Dell'Innovazione 1/b 20126 Milano MI

elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820130155551283 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820130155551283 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820130155551283 IRPEF-ALIQUOTE 2005

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società P. [REDACTED] in liquidazione (causa n. 8617/2013 r.g.), [REDACTED] (causa n. 8621/2013 r.g.) [REDACTED] (causa n. 8624/2013 r.g.) impugnavano distinte cartelle di pagamento loro notificate sulla base di avvisi di accertamento già impugnati in distinto giudizio pendente, in allora, in grado d'appello.

Si costituiva in giudizio l'Ufficio il quale contestava l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso.

Le tre cause venivano riunite per ragioni di connessione oggettiva.

Il processo veniva sospeso con ordinanza assunta all'udienza del 29.11.2017 fino alla definizione del giudizio pendente per la cassazione della sentenza della C.T.R. di Milano n. 1661/2014, stante la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità necessaria, ai sensi dell'art. 39, d.lg. n. 546/1992, con la lite pendente avente ad oggetto gli avvisi di accertamento sulla base dei quali risultavano emesse le cartelle impugate.

Nell'inerzia delle parti, stante l'intervenuta decisione della causa pregiudiziale, veniva fissata udienza di comparizione delle parti per il 21.3.2024.

A tale udienza la parte ricorrente non compariva mentre l'Ufficio resistente compariva allegando copia della ordinanza della S.C., n. 21790/2022, con la quale il ricorso proposto dagli odierni ricorrenti contro la summenzionata sentenza d'appello era stato rigettato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve dichiararsi l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 45, d.lg. n. 545/1992.

Ed infatti, nonostante la pubblicazione in data 11.7.2022 della sentenza che ha definito il giudizio pregiudiziale, avente ad oggetto l'impugnazione degli atti sottostanti le cartelle impugunate, il presente processo non è stato riassunto o proseguito nel termine di legge (sei mesi dalla cessazione della causa di sospensione), integrandosi la fattispecie estintiva di cui all'art. 45 citato.

Detta estinzione deve essere rilevata d'ufficio, ai sensi dell'art. 45, 3° comma, d.lg. n. 546/1992.

Le spese vanno poste a carico dei ricorrenti, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del processo e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 5.000,00.

Milano, 21.3.2024

Il Giudice est.

dott. Nicola Cosentino

Il Presidente

dott. Carlo Nocerino